****

**COMUNE DI PONTINIA**

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016**

(Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(Entrato in vigore il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

# SCHEMA REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.4.2016 N. 50

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4 - BENEFICIARI

ART. 5 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 6 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO

ART. 7 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 8 - VERIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 10 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI

ART. 11 - RINVIO DINAMICO A NORME VIGENTI

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

# Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’ente, secondo quanto previsto dall’art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice.
2. Con la presente regolamentazione l’Amministrazione intende valorizzare le professionalità interne e la crescita professionale dei dipendenti, favorire il risparmio economico da parte dell’Ente conseguente all’affidamento di incarichi a soggetti interni, ottenere la riduzione dei tempi di individuazione dei soggetti incaricati per lo svolgimento delle attività necessarie per la programmazione-realizzazione dell’opera pubblica, migliorare la qualità dei processi interni.

# Art. 2 - Definizioni

1. Costituiscono “*appalti pubblici di lavori*” quelli definiti dall’art. 3, comma 1 lett. ll del Codice e cioè quelli aventi per oggetto:
	1. l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’[allegato I](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2014_0023_allegato_I.pdf) (del Codice);
	2. l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
	3. la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

Per **lavori** di cui all’[allegato I](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_allegato_I.pdf) si intendono quelli definiti dallo stesso art. 3, comma 1, lett. nn e cioè “*le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere*”.

1. Costituiscono “*appalti pubblici servizi*” quelli definiti dall’art. 3, comma 1 lett. ss del Codice e cioè quelli aventi per oggetto “i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll”.
2. Costituiscono “*appalti pubblici di forniture*” quelli definiti dall’art. 3, comma 1 lett. tt del Codice e cioè quelli aventi per oggetto “*i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione*”.

# Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
	* attività di programmazione della spesa per investimenti;
	* attività per la verifica preventiva dei progetti;
	* attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
	* attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
	* attività di responsabile unico del procedimento;
	* attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
	* attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
	* attività di collaudatore statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e per l’acquisizione di servizi e forniture.
3. Possono essere incentivate le funzioni tecniche relative a servizi e, per analogia, a forniture, i cui progetti contengano gli elementi previsti dall’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.
4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.
5. Sono esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture per i quali si procede ad affidamento diretto e per i lavori in amministrazione diretta.
6. La presente regolamentazione si applica agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

# Art. 4 - Beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell’ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all’art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
2. nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall’art. 26 del Codice, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell’appalto; in queste ultime attività può rientrare in tale personale quello della Centrale Unica di Committenza (CUC);
3. nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
4. nel Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
5. nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del RUP, che svolgono compiti di supporto dell’attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione, collaudo o verifica di conformità, compreso il personale incaricato degli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a realizzare lavori pubblici.
6. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.
7. Qualora un ruolo qualsiasi, all’interno del gruppo di lavoro di cui all’art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia e confluisce nel fondo, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

# Art.5 – Costituzione e finanziamento del Fondo incentivante per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell’importo, al netto dell’IVA, posto a base di gara di un lavoro, fornitura o servizio.
2. L’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione ad esclusione dell’IRAP. La somma relativa all’IRAP, attualmente pari al 8,5 % del compenso al netto degli oneri riflessi, deve trovare copertura nel quadro economico dell’opera.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo può essere destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico oltre che per la formazione specifica dei R.U.P. e dei soggetti incentivati; alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale.
4. L’entità del fondo viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate (al netto del 20% di cui al comma 3), con riferimento ai **lavori pubblici**:
5. per lavori fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 1,6 % dell’importo a base di gara;
6. per lavori di importo compreso tra € 500.000,01 e € 2.500.000,00 il fondo è pari al 1,4% dell’importo a base di gara;
7. per lavori di importo superiore a € 2.000.000,00 il fondo è pari al 1,2 % dell’importo a base di gara.
8. L’entità del fondo viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate (al netto del 20% di cui al comma 3), con riferimento ai **servizi o forniture**:
9. per servizi o forniture fino a € 221.000,00 il fondo è pari al 1,6 % dell’importo a base di gara;
10. per servizi o forniture di importo compreso tra € 221.000,01 e € 750.000,00 il fondo è pari al 1,4 % dell’importo a base di gara;
11. per servizi o forniture di importo superiore a € 750.000,00 il fondo è pari al 1,2 % dell’importo a base di gara.
12. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all’interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio; l’impegno di spesa viene effettuato, prima dell’inizio dell’opera e/o del lavoro o prima dell’inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

# Art. 6 – Costituzione dei gruppi di lavoro

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione viene nominato un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
2. Per gli affidamenti relativi a **lavori**, il RUP deve, di norma, essere nominato prima della fase di programmazione o almeno prima della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
3. Per i **servizi** e le **forniture**, il RUP deve, di norma, essere nominato prima della fase di programmazione o almeno contestualmente alla determinazione a contrarre per l’acquisizione di servizi e forniture
4. Con provvedimento del Dirigente o del Responsabile del Servizio competente ad adottare la determina a contrarre,viene costituito un gruppo di lavoro composto da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie allo svolgimento delle attività elencate nell’art. 3 comma 1.
5. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare, per quanto noto al momento:
	* il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
	* l’importo presunto posto a base di gara, al netto dell’IVA, dell’opera, lavoro, servizio o fornitura e l’importo del fondo, determinato ai sensi dell’art. 4, comma 4, del presente regolamento;
	* il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
	* le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
	* il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
	* le attività per cui sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
6. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento motivato adottato dal dirigente o dal Responsabile di servizio.

# Art.7 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell’incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell’80% del fondo spettante ai dipendenti:

**AMBITO LAVORI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FASI** | **QUOTA %** | **ATTIVITÀ SPECIFICA** | **%** |
| 1 | Programmazione  | 2 | redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, predisposizione cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti | 2 |
| 2 | Verifica preventiva dei progetti | 8 | attività di verifica e validazione dei progetti  | 8 |
| 3 | Affidamento | 20 | redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, disciplinari di gara, lettere di invito con relativo disciplinare ecc.) | 20 |
| 4 | Direzione Lavori (da ripartire tra direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi e/o ispettori di cantiere)Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  | 25 | direzione dei lavori, contabilità, varianti ammissibili, coordinamento per la sicurezza dei lavori in fase di esecuzione  | 25 |
| 5 | Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico (ove necessario)  | 5 | redazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione, del collaudo statico o assistenza per la redazione dei medesimi  | 5 |
| 6 | Responsabile Unico del Procedimento | 40 | attività elencate dall’art. 31 del Codiceo previste da altre disposizioni di legge | 40 |

**AMBITO SERVIZI E FORNITURE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FASI** | **QUOTA %** | **ATTIVITÀ SPECIFICA** | **%** |
| 1 | Programmazione  | 2 | redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi | 2 |
| 2 | Affidamento  | 20 | redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, disciplinari di gara, lettere di invito con relativo disciplinare, ecc.) | 20 |
| 3 | Direzione dell’esecuzione del contratto  | 30 | direzione della esecuzione del contratto  | 30 |
| 4 | Verifica di conformità | 8 | redazione del certificato di verifica della conformità o assistenza per la redazione dello stesso | 8 |
| 5 | Responsabile Unico del Procedimento | 40 | attività elencate dall’art. 31 del o previste da altre disposizioni di legge | 40 |

1. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto; ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Codice; l’oggetto principale dell’appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

# Art. 8. Verifica delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Dirigente e/o Responsabile del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l’importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso. Laddove il Dirigente e/o Responsabile del settore sia parte del gruppo di lavoro l’attività di verifica è affidata al Segretario generale.
2. I soggetti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella terza colonna, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività; i collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
3. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell’attività specifica non superiore al **35%** della corrispondente aliquota, la restante quota viene riconosciuta al responsabile dell’attività specifica; nel caso in cui non vi siano collaboratori per l’attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell’attività.
4. L’accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati; nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione del lavoro o l’acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente/Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto nel regolamento. Laddove il Dirigente e/o Responsabile del settore sia parte del gruppo di lavoro l’attività di verifica è affidata al Segretario generale.

# Art. 9. Liquidazione dei compensi

1. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
	* per le fasi di programmazione e di predisposizione e controllo delle procedure di bando: intera quota ad avvenuta aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, ma resta sospesa in caso di contenzioso circa l’affidamento o le procedure di gara;
	* per la fase di esecuzione: intera quota con l’approvazione del certificato di collaudo (se trattassi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture) e relativa acquisizione della documentazione necessaria per l’agibilità e la materiale fruibilità del servizio, della fornitura o dell’opera realizzata;
	* per il ruolo di RUP: il 30% della quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d’appalto e il restante 70 % con l’approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture) e relativa acquisizione della documentazione necessaria per l’agibilità e la materiale fruibilità del servizio, della fornitura o dell’opera realizzata.
2. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche.
3. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta Comunale.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall’Ufficio Personale in sede di erogazione, sulla base dell’ordinario trattamento spettante al dipendente; l’eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata nell’anno in corso ma potrà essere erogata nell’anno successivo, sempre nel rispetto del limite menzionato.

# Art.10. Riduzione degli incentivi

1. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione ovvero nel quadro economico del progetto posto a base di gara (depurato del ribasso offerto), l’incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione, nel crono programma dei lavori e nell’atto di costituzione del gruppo di lavoro, l’incentivo spettante è ridotto nella misura del 1% per ogni giorni di ritardo dal trentesimo e sino al sessantesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Non viene corrisposto alcun incentivo per il caso di perdita di finanziamenti esterni in ragione del ritardo nell’affidamento ovvero nella conclusione dell’opera o dell’iniziativa finanziata.
3. La somma che residua costituisce economia ed incrementa il fondo per le funzioni tecniche per gli anni successivi, salvo il caso di perdita di finanziamenti esterni secondo quanto indicato al precedente comma.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2 non sono computati i costi e i tempi conseguenti alla redazione e all’esecuzione delle modifiche di cui all’art. 106 del Codice.

# Art. 11. Rinvio dinamico a norme vigenti

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n.50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

# Art. 12. Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all’albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 18/04/2016 n. 50.
2. Per tutte le attività compiute fino al 19/04/2016, gli incentivi verranno, invece, liquidati secondo la disciplina previgente.
3. Decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento in sede di Comitato di Direzione e a eventuali proposte di modifica delle disposizioni ivi contenute indirizzate alla Giunta comunale.
4. Ogni modifica apportata al presente Regolamento dovrà seguire le medesime procedure previste per la sua approvazione.